



Bruxelles, 26.8.2021  
COM(2021) 491 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

### **Proposta di regolamento del Consiglio**

**che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque**

## TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus</i>	SPR	Spratto

Tabella 1

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.)
Finlandia	91 287		
Svezia	20 058		
Unione	111 345		
TAC	111 345	TAC analitico	

Tabella 2

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (HER/3BC+24)
Danimarca	pm <sup>(1)</sup>		
Germania	pm <sup>(1)</sup>		
Finlandia	pm <sup>(1)</sup>		
Polonia	pm <sup>(1)</sup>		
Svezia	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		

TAC	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	-------------------	---

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura dell'aringa, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Tabella 3

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (HER/3D-R30)
Danimarca	984		
Germania	261		
Estonia	5 023		
Finlandia	9 805		
Lettonia	1 240		
Lituania	1 305		
Polonia	11 139		
Svezia	14 952		
Unione	44 709		
TAC	Non pertinente	TAC analitico	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

Tabella 4

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisione 28.1 (HER/03D.RG)
Estonia	22 026		
Lettonia	25 671		
Unione	47 697		
TAC	47 697	TAC analitico	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

Tabella 5

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32 (COD/3DX32.)
Danimarca	137 <sup>(1)</sup>		
Germania	54 <sup>(1)</sup>		
Estonia	13 <sup>(1)</sup>		
Finlandia	10 <sup>(1)</sup>		
Lettonia	51 <sup>(1)</sup>		
Lituania	33 <sup>(1)</sup>		
Polonia	159 <sup>(1)</sup>		
Svezia	138 <sup>(1)</sup>		
Unione	595 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

<sup>(1)</sup> Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Tabella 6

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (COD/3BC+24)
Danimarca	pm <sup>(1)</sup>		
Germania	pm <sup>(1)</sup>		
Estonia	pm <sup>(1)</sup>		
Finlandia	pm <sup>(1)</sup>		
Lettonia	pm <sup>(1)</sup>		
Lituania	pm <sup>(1)</sup>		
Polonia	pm <sup>(1)</sup>		
Svezia	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		
TAC	pm <sup>(1)</sup>	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

<sup>(1)</sup> Nella sottodivisione 24 esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta nella sottodivisione 24.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente nella sottodivisione 24 è autorizzata per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

Tabella 7

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (PLE/3BCD-C)
Danimarca	5 187		
Germania	576		
Polonia	1 086		
Svezia	391		
Unione	7 240		
TAC	7 240	TAC analitico	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

Tabella 8

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 (SAL/3BCD-F)
Danimarca	pm <sup>(1)</sup>		
Germania	pm <sup>(1)</sup>		
Estonia	pm <sup>(1)(2)</sup>		
Finlandia	pm <sup>(1)</sup>		
Lettonia	pm <sup>(1)</sup>		
Lituania	pm <sup>(1)</sup>		
Polonia	pm <sup>(1)</sup>		
Svezia	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		

TAC	Non pertinente	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	----------------	---

<sup>(1)</sup> Numero di esemplari.

<sup>(2)</sup> Condizione speciale: fino ad un massimo del [pm] % e non più di [pm] esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/\*3D32).

Tabella 9

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/3D32.)
Estonia	pm <sup>(1)</sup>		
Finlandia	pm <sup>(1)</sup>		
Unione	pm <sup>(1)</sup>		

TAC	Non pertinente	TAC precauzionale
-----	----------------	-------------------

<sup>(1)</sup> Numero di esemplari.

Tabella 10

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SPR/3BCD-C)
Danimarca	21 993		
Germania	13 933		
Estonia	25 539		
Finlandia	11 513		
Lettonia	30 845		
Lituania	11 158		
Polonia	65 460		
Svezia	42 517		
Unione	222 958		

TAC	Non pertinente	TAC analitico Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
-----	-------------------	--